N. 1678/18 R.G.

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, con i Magistrati

dott.ssa Mariarosa PIPPONZI — Presidente

dott. Ignazio ONNI — Giudice

dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA — Relatore

nel procedimento *ex* art. 669 *terdecies* c.p.c. promosso

da

[redacted] con l'Avv. La Cava

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BRESCIA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA

con la dott.ssa Vito, funzionario delegato *ex* art. 417 *bis* c.p.c.

e contro

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/19 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2018/19, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/19

letti gli atti,

esaminati i documenti,

a scioglimento della riserva assunta il 2.8.2018,

osserva,

IN FATTO

con ricorso *ex* art. 669 *terdecies* c.p.c. depositato il 16.7.2018, [redacted] presentava reclamo avverso l'ordinanza del 6.7.2018 con la quale il Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, aveva respinto il ricorso cautelare da lei proposto *ex* art. 700 c.p.c.

Firmato Da: CIOCCA MAURIZIO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 523725acfd02a0d8449807ac4fd48ccd
Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771

invero tenuto a garantire "*ove possibile*" la collocazione richiesta dalla controparte contrattuale.

La Suprema Corte, nello stesso senso, ancora di recente ha avuto occasione di statuire che a tale inciso deve essere attribuito "*il significato per cui, '...l'esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione.' E ha altresì rilevato che, '...La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della l. n. 104, art. 33, operata con la I. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali)' (Sez. Un. n. 69117/2015)*" (Cass., sez. lav., sent. 28.3.2018, n. 7693).

In tal caso, secondo l'ordinario criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori, il lavoratore è ad ogni modo gravato dalla necessità di allegare se nella sede cui aspira ad essere destinato constino delle disponibilità o delle scoperture di personale, mentre resta onere del datore di lavoro provare che vi siano delle esigenze aziendali incompatibili con il trasferimento richiesto e, dunque, impeditive all'esercizio di un diritto del prestatore che rimane relativo e non assoluto.

Come invero più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "*è onere del datore di lavoro provare la sussistenza di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di un'assunzione, o anche di trasferimento, presso una sede di lavoro vicina al domicilio della persona disabile che si assiste (cfr per tutte la citata Cass. SSUU n.7945/2008)*" (Cass., sez. lav., ord. 11.10.2017, n. 23857)

*

Orbene, nel caso di specie, secondo quella delibazione sommaria che connota ogni giudizio cautelare, appaiono sussistere gli estremi per ritenere la verosimile fondatezza del diritto invocato da [redacted].

E' difatti incontroverso tra le parti, oltre che documentale, che la madre della reclamante si trovi in condizioni di *handicap* ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/1992 (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente); è altrettanto pacifico che la docente abbia fatto valere la precedenza prevista dall'art. 33, c. 3 e c. 5, l. 104/1992 in occasione della domanda per mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/19 (cfr. doc. 3a, fascicolo ricorrente); è infine incontestato che il MIUR abbia negato tale precedenza esclusivamente sulla

Firmato Da: CIOCCA MAURIZIO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 523725acfd02a0d8449807ac4fd48ccd
Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771

* * *

La peculiarità della questione giuridica controversa e le previsioni della contrattazione collettiva che hanno indotto il MIUR a non riconoscere il diritto in esame [redacted]

P.Q.M.

in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, dispone l'immediata assegnazione [redacted] ad un posto di scuola primaria nell'ambito territoriale Sicilia 0009, provincia di Catania, o comunque in uno degli ulteriori ambiti territoriali, prossimi al domicilio del genitore da assistere, dalla stessa prescelti nella domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/19.

[redacted]

Così deciso in camera di consiglio il 2.8.2018.

Si comunichi.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariarosa PIPPONZI

IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

Firmato Da: CIOCCA MAURIZIO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 523725acfd02a0d84498807ac4fd48ccd
Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4cfdc28427b8a771